

di Comun, e Collegio nostro, circa l'aver et impetrar dalla Corte di 1129.
Roma e dagli Ordinari alcun Beneficio, Brigata o altro, ne per se, ne li parenti,
come pur ottenen Ducali di raccomandazione, di favore, o di altro, ogni cosa
alli sudetti aggiunto la proibitione sopra anco per un anno dopo usciti dall'
attualità delle cariche medesime, così per se come per li parenti, che in tut-
ti due questi casi doveranno intendegi stamente ilavo, Fratello, Fratello
del medesimo avo, Padre, Fratello, Figlio, Zio Fratello, nipoti per figliuato,
e Fratello, sotto tutti gli obblighi, e pene nello stesso Decreto stabilite.

Sia parimente preso, che alcun Nobile, che in virtù delle Leggi si esca
e si acciera per qualsivoglia causa nelle materie di Roma non possi in
avvenire esser provato alla Ballottazione de' Savj nel Collegio nostro, ne
alla Banca di Avvocatori di Comun, ne al Magistrato delle Acque.

Sia aggiunto in oltre al sudetto Decreto, che venendo de Cetero eletto
alcun Nobile nostro Eschigetto in Murzio, Intermurzio, o altra Banca della
Corte di Roma, sotto qualsivoglia titolo appresso Principi Laici il di lui avo
Fratello, Fratello del medesimo avo, Zio Fratello, Padre, Figlioli, Fratelli,
Nipoti per figlioli e Fratelli non possi entrar in alcuno de' Consigli nostri
secreti per tutto il tempo, che durerà alcuna delle sudte Cariche in quel-
la Persona congiunta nei gradi sopra, e per tre anni ancora dopo ter-
minata la medesima.

La presente Legge non possi esser per qualsivoglia causa, ne mora
propria, ne per capo di suo servizio, ne ad istanza de' Principi, o
quali sia, nipoti, che ostano le Leggi, alterata, dispensata, revocata,
dichiarata, ne diversamente interpretata, se la Legge non sarà posta
e presa con tutti li voti del Collegio, ridotto al suo perfetto numero
con li 5/6 del Senato, ridotto al suo numero di 180, e con li 5/6
del M. C. ridotto al suo numero di 400, sempre con la precedente let-
tura del presente Decreto, in pena a chi proponesse Legge contro la
forma sopraespressa di Sc. 2000. da esserli immediate levata, senz'
altro Consiglio da cadauno degli Avvocatori, Collegio, e Consiglio, nel
qual fore, et anco privo per X. anni subsequenti del M. C.

Sia registrata nel Capitolar del Collegio, et in quello de' Consiglieri,
et Avvocatori di Comun, et sia in ogni mutazione de' Savj Letta
nel pien Collegio dal segretano Legista in pena della pri-
vation della Banca da esserli levata da cadaun del Collegio.